



n. 30627

Sent. 124/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **30627** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

SORIENTE Massimo, nato a Salerno il 24/01/1971, C.F. SRNMSM71A24H703Q, residente in Siano (SA), Via Papa Giovanni XXIII n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Albano, domiciliato al domicilio digitale d.albano@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it.

Uditi, nell'udienza pubblica del 5 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Selene Lupacchino e l'Avv. Danilo Albano per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione del 23.1.2024, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Soriente Massimo, collaboratore scolastico in vari Istituti scolastici all'epoca dei fatti.

L'azione erariale scaturisce da una segnalazione del 29.07.2022, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, segnalava una fattispecie di danno erariale a carico del signor Soriente Massimo, per avere questi ottenuto incarichi di supplenza presso diversi istituti scolastici mediante false dichiarazioni e per aver conseguentemente percepito indebitamente il trattamento economico connesso allo svolgimento delle prestazioni del profilo professionale di collaboratore scolastico.

La Procura attrice afferma e documenta quanto segue:

1. il sig. Soriente Massimo presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto e di circolo di terza fascia del personale ATA - profilo professionale di collaboratore scolastico - per il triennio 2017/2019 per la provincia di Bergamo presso l'I.C. "Donadoni" di Bergamo, scuola cd. "capofila", a cui spettava l'iter di valutazione della domanda;

2. il sig. Soriente veniva inserito in graduatoria, avendo dichiarato, per quanto attiene specificamente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di aver conseguito la qualifica di "operatore di sala-bar" presso l'IPSAR "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio 100/100, titolo di studio previsto dalla normativa di riferimento per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico;

3. a seguito dell'utile posizione nella graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il sig. Soriente veniva individuato dal Dirigente scolastico dell'I.C. di Martinengo (BG) quale

destinatario di una proposta di lavoro, a tempo determinato, con consequenziale stipula del contratto in data 28/09/2018 con scadenza al 6/10/2018;

4. nel corso dell'a.s. 2018/2019 il sig. Soriente stipulava, altresì, i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

(i) contratto dal 15/10/2018 al 19/10/2018 presso l'I.C. di Zanica;

(ii) contratto dal 20/10/2018 al 22/12/2018 presso l'I.C. di Martinengo, prorogato più volte sino all'8/06/2019;

5. la richiesta dell'Istituto Statale Martinengo all'Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) di confermare la veridicità delle attestazioni rese dal collaboratore scolastico circa il possesso del titolo di studio veniva riscontrata con un'e-mail, a firma del Direttore didattico prof. Luigi Guarnieri, a cui, tuttavia, non faceva seguito l'invio materiale del diploma. Pertanto, nessun provvedimento conclusivo dell'accertamento effettuato veniva emesso dall'I.C. di Martinengo;

6. con nota del 6.10.2020 la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania comunicava all'USR per la Campania che alcuni diplomi di qualifica professionale rilasciati dall'Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, con particolare riguardo all'a.s. 2012/2013, erano da ritenersi falsi, in quanto i veri diplomi erano stati consegnati dall'Ufficio Scolastico territorialmente competente al termine dell'anno scolastico in questione ad altri istituti scolastici statali;

7. la medesima Procura comunicava, altresì, i nominativi delle persone che risultavano aver conseguito i falsi titoli, tra i quali figura quello di

Soriente Massimo, al quale, dai registri di consegna dei diplomi dell'Istituto Passarelli acquisiti dalla Procura della Repubblica, risultava attribuita la pergamena di diploma n. 109636*2012, consegnata invero all'Istituto Statale "Pittoni" di Pagani;

8. a seguito della comunicazione di data 6.10.2020 della Procura della Repubblica, l'I.C. "Donadoni" (cd. scuola capofila) emanava in data 15/12/2020 il provvedimento di decadenza del sig. Soriente da tutte le graduatorie d'istituto in cui risultava inserito, stante la non veridicità del titolo dichiarato ai fini dell'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico;

9. la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in data 29.07.2022, nell'ambito del procedimento penale 1778/2021 RG NR, chiedeva il rinvio a giudizio di centinaia di persone, tra le quali il signor Soriente, per il reato di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica. Come riferito in citazione, tale procedimento penale (stralciato da altro procedimento) trae origine da una complessa vicenda concernente un'organizzazione criminale operante in Campania, il cui fine era quello di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio) da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli istituti scolastici e di circolo o provinciali ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico. Dagli accertamenti

esperiti dagli organi di polizia giudiziaria, nell'ambito dei diversi procedimenti penali che hanno interessato varie scuole, emergeva l'effettivo rilascio, dietro pagamento, di centinaia di falsi diplomi con attribuzione di votazioni elevate, atti a consentire agli acquirenti l'inserimento nelle predette graduatorie e/o di ottenere un maggiore punteggio nelle stesse, riuscendo a sopravanzare in tal modo le posizioni di altri candidati, sia con riguardo ai profili professionali del personale docente sia con riguardo ai profili professionali del personale ATA. Nello specifico, è emerso che presso l'Istituto Passarelli sono stati rilasciati, tra gli altri, falsi diplomi di qualifica triennale per "operatore dei servizi di ristorazione - settore sala bar" apparentemente conseguiti con il punteggio di 100/100 al termine dell'a.s. 2012/2013 nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell'agosto 2013;

10. per quanto attiene specificamente alla posizione del sig. Soriente, il suo nominativo è riportato nell'elenco dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e nel registro dei diplomi acquisito dalla p.g. presso l'Istituto Passarelli, la cui veridicità è stata esclusa dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione degli esami e dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno ad altro Istituto Scolastico.

Tutto ciò premesso, la Procura attrice ritiene, quindi, inverosimile che il convenuto abbia conseguito la qualifica di operatore della ristorazione - settore sala bar in data 27 agosto 2013, all'esito delle prove d'esame della sessione speciale dell'agosto 2013, con la votazione

	di 100/100 e che gli sia stata attribuita la pergamena di diploma n.	
	109636*2012, consegnata invero all'Istituto Statale "Pittoni" di Pagani.	
	Nondimeno, si afferma, egli ha utilizzato il falso diploma di qualifica ai	
	fini dell'ottenimento degli incarichi di supplenza quale collaboratore	
	scolastico presso vari istituti scolastici.	
	La Procura osserva che nella domanda di inclusione nelle graduatorie	
	di istituto e di circolo di terza fascia del personale ATA per il triennio	
	2017/2019, esclusivamente per il profilo professionale di assistente	
	amministrativo (e non per quello di collaboratore scolastico), il signor	
	Soriente ha indicato quale titolo per l'accesso il diploma di ragioneria	
	conseguito nell'a.s. 1989/1990 presso l'Istituto Kennedy di Sarno con la	
	votazione di 36/60 (titolo di cui la Procura afferma di non avere	
	neppure contezza della sua validità).	
	Sebbene riconosca che tale diploma di maturità costituiva titolo valido	
	per l'accesso anche al profilo professionale di collaboratore scolastico,	
	la Procura sottolinea che l'interessato ha invece preferito dichiarare il	
	falso titolo di qualifica di "operatore di ristorazione - settore sala bar"	
	per via dell'alta votazione di 100/100, allo scopo specifico di ottenere	
	un maggior punteggio e, quindi, di sopravanzare altri candidati in	
	ordine di convocazione, stante il collocamento dello stesso in una	
	posizione più favorevole nelle graduatorie.	
	Ad avviso della Procura, le somme percepite dal sig. Soriente in	
	relazione ai periodi di lavoro presso gli Istituti Comprensivi statali	
	come collaboratore scolastico, ottenuti fraudolentemente mediante	
	dichiarazioni mendaci in sede di domanda di inclusione delle	

graduatorie, sono da ritenersi indebite e costituiscono danno erariale.

Tali somme risultano complessivamente pari a € 9.003,34 (importo comprensivo degli oneri fiscali, effettivamente sostenuti dall'amministrazione scolastica, ma non degli oneri previdenziali, poiché la decadenza dal rapporto di lavoro ha comportato un mero riconoscimento di fatto dell'attività prestata, senza alcun diritto a percepire il relativo trattamento previdenziale) e del relativo danno viene chiamato a rispondere il convenuto (il quale, pur ritualmente destinatario di invito a dedurre, non ha presentato deduzioni né chiesto di essere audit).

Instaurato il giudizio, il convenuto si è costituito a ministero dell'avv.

Danilo Albano.

Il difensore, dopo aver riepilogato i fatti di causa ed aver evidenziato che il suo assistito ha patteggiato la pena per i reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica, ha chiesto, in via preliminare, di essere ammesso al rito abbreviato con il pagamento del 40% della somma indicata in atto di citazione, spese compensate.

Nel merito, la difesa ha rilevato che il convenuto, nella domanda di terza fascia per le graduatorie provinciali, ha dichiarato due diplomi, sia quello oggetto di contestazione da parte della Procura, sia il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il 20 luglio 1990 (di cui è stata prodotta copia fotostatica). Da ciò, si sostiene, il fatto che Soriente possedeva il titolo per accedere all'avviso pubblico per lo svolgimento del ruolo di collaboratore scolastico, possedendo il requisito della professionalità.

	Ha, quindi, contestato l'esistenza del danno erariale, avendo il Soriente	
	svolto con correttezza e diligenza le mansioni generiche di	
	collaboratore scolastico, in assenza di contestazioni disciplinari e/o	
	ammonimenti verbali dal Dirigente dell'Istituto scolastico.	
	Inoltre, sebbene disconosciuto di diritto, il rapporto di lavoro si è però	
	svolto di fatto, avendo il lavoratore reso la propria prestazione	
	lavorativa, con conseguente diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 36	
	della Costituzione.	
	La Sezione, con decreto letto all'esito della discussione in camera di	
	consiglio tenutasi in pari data, ha dichiarato inammissibile l'istanza di	
	rito abbreviato e ha disposto la prosecuzione del giudizio con rito	
	ordinario.	
	Nella discussione in udienza pubblica, omessa la lettura della relazione	
	di causa per ragioni di abbreviazione dei tempi di discussione del	
	giudizio, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Viene all'esame della Sezione una vicenda inquadrabile in una	
	fattispecie ben nota, quella di un soggetto che ha avuto accesso	
	all'impiego pubblico producendo un titolo di studio, necessario per	
	ricoprire l'incarico ottenuto, successivamente risultato falso a seguito	
	dei controlli effettuati dall'amministrazione datrice di lavoro. Vicenda	
	nella quale, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza	
	contabile, il danno sopportato dall'erario pubblico è individuato nelle	
	retribuzioni percepite dall'autore della frode.	
	Nel caso specifico, non vi sono serie ragioni per porre in dubbio la	

correttezza dell'assunto su cui fonda la domanda attrice, ovverosia la falsità del titolo prodotto dal convenuto che gli ha consentito di essere utilmente collocato nella graduatoria per il posto di collaboratore scolastico.

In tal senso, al di là del fatto che l'interessato è stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) in relazione all'imputazione per i reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica concernenti i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (v. sentenza n. 189/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania, doc. n. 2 delle produzioni difensive) – sentenza che, pur non formando giudicato né potendo fornire prova dei fatti contestati in altro giudizio, ha però comunque un valore indiziario innegabile -, depongono univocamente gli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini penali, compendiate nell'informativa finale del 21.4.2020 (allegata sub doc. 3 delle produzioni di parte attrice), sintetizzati in citazione alle pagg. 4 e sgg.

Inoltre, l'affermazione della Procura attrice in ordine alla falsità del titolo di studio prodotto dall'interessato non è stata contestata dalla difesa del convenuto nella comparsa di costituzione (essendosi la difesa basata su altri aspetti), mentre solo in dibattimento il difensore ha fatto generiche e non provate affermazioni circa l'effettivo svolgimento delle prove d'esame da parte del convenuto, il quale, a suo dire, sarebbe stato vittima egli stesso di una truffa. Il che determina applicazione del principio di non contestazione, codificato nell'art. 95, comma 1 c.g.c.

Accertata quindi la condotta illecita sotto il profilo oggettivo, appare altresì dimostrata l'intenzionalità della condotta medesima, essendo del tutto inverosimile, anche considerando le modalità affatto singolari con le quali sarebbe stato svolto l'esame (sessione straordinaria ad agosto alla quale avrebbero partecipato un folto numero di studenti) e la negata partecipazione all'esame stesso da parte della quasi totalità dei componenti della commissione d'esame, che il convenuto non fosse consapevole della falsità del titolo di studio da lui prodotto.

Ciò detto, occorre ora verificare se da tale condotta dolosamente illecita sia scaturito un danno per l'amministrazione scolastica.

A questo riguardo, risulta (come era emerso anche nel corso delle indagini svolte dal requirente) che Soriente vanta il possesso di altro titolo di studio (diploma di ragioniere e perito commerciale), conseguito presso l'Istituto Kennedy di Sarno nell'anno scolastico 1989/90 con la votazione di 36/60, di cui la difesa ha prodotto copia fotostatica (doc. n. 3 delle produzioni difensive). Tale titolo di studio, come riconosciuto dalla stessa Procura attrice, sarebbe stato anch'esso valido, al pari di quello falso, per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico (v. pag. 7 della citazione).

Il Pubblico ministero non ha disconosciuto la veridicità di detto titolo e l'ha anzi riconosciuta nel corso della discussione, mentre il valore probatorio della fotocopia depositata dalla difesa avrebbe potuto essere posto in discussione solo mediante espresso disconoscimento di essa (disconoscimento che, peraltro, non si sarebbe potuto limitare a una generica e indimostrata affermazione di non genuinità della copia

prodotta, ma avrebbe invece dovuto essere chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, come affermato da Corte di cassazione, n. 17526 del 02/09/2016). Considerato che la copia prodotta dalla difesa neppure contiene elementi che possano far dubitare della sua autenticità (come correzioni, abrasioni, o simili), deve in definitiva ritenersi provato il possesso, da parte del convenuto, di un valido titolo di studio per l'accesso al posto di lavoro con la qualifica di collaboratore scolastico.

Tanto detto, la vicenda presenta connotati del tutto simili ad altra, oggetto di recentissima pronuncia di questa Sezione (n. 97 del 27 maggio 2024), con la quale è stata esclusa la responsabilità del convenuto in ragione della utilità della prestazione da lui resa, sia pure di fatto, in qualità di soggetto comunque in possesso di titolo di studio valido per l'accesso al posto ricoperto, conclusione dalla quale non si ha motivo di discostarsi.

Nella pronuncia richiamata la Sezione ha evidenziato come l'ordinamento contabile, caratterizzato da spiccati elementi di specialità rispetto a quello di diritto comune, contiene una norma la quale impone al giudice di tenere conto dei vantaggi "comunque conseguiti" dalla P.A. o dalla comunità amministrata (norma che, proprio in ragione della specialità dell'ordinamento contabile di cui si è detto, dovrebbe prevalere sulla disposizione di cui all'art. 2126 c.c., nella parte in cui priva di effetti, per tutta la durata di esso e, quindi, anche per il periodo in cui ha avuto esecuzione, il rapporto lavorativo

affetto da nullità per illiceità dell'oggetto o della causa).

La pronuncia ha, peraltro, osservato che, in casi consimili, non si versa in ipotesi di illiceità dell'oggetto, né in quella della causa, avendo la giurisprudenza affermato che l'illiceità di quest'ultima, da intendersi come causa in concreto del negozio, deve essere comune alle parti. E si è anche rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. giurisprudenza ivi richiamata), l'art. 2126 c.c. impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità "in senso forte", cioè per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento.

A chiusura del percorso argomentativo, la Sezione ha peraltro osservato che l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza contabile sul tema, che tende a negare tout court l'utilità della prestazione resa da un soggetto che difetti del titolo di studio richiesto, si fonda, per l'appunto, su tale circostanza che, nel caso ivi esaminato come in quello in esame, all'evidenza non ricorre (essendo, come detto, il convenuto in possesso di altro valido titolo di studio richiesto per l'accesso al posto di collaboratore scolastico).

Anche la giurisprudenza civile che si pone nel solco della tesi sostenuta dalla Procura attrice, secondo cui, in casi consimili, ricorrerebbe l'ipotesi della illiceità della causa per contrasto con norme imperative (oltre a Cassazione n. 3432 del 07/06/1985, citata dal Pubblico ministero in dibattimento, v. idem, n. 15450 del 07/07/2014 e n. 4342 del 22/02/2018) si riferisce comunque a fattispecie in cui il lavoratore difettava del titolo di studio richiesto per lo svolgimento della specifica attività lavorativa.

Del resto, va osservato che anche la giurisprudenza contabile che nega, in assenza del titolo di studio, l'utilità della prestazione lavorativa, non è però attestata sulla assoluta non valutabilità della stessa, per la parte in cui essa si traduca in attività di tipo meramente esecutivo, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione non viene in rilievo. Si è, infatti, affermato (Sezione 3^a appello, n. 279 del 26.10.2001) che *"il principio giurisprudenziale cui il collegio aderisce [quello secondo cui le attività connesse al possesso della professionalità collegata al titolo di studio, in concreto non posseduto, non recano alcuna utilità all'amministrazione] (...) non è, ovviamente, da intendersi di generale valenza. Ne rimangano escluse quelle attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. Ciò non si verifica, ad esempio, nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso"*. Ciò a dimostrazione del fatto che anche in caso di ritenuta nullità "radicale" del negozio costitutivo del rapporto di lavoro, l'attività prestata dal lavoratore non è, in linea di principio, assolutamente priva di qualsiasi utilità per l'amministrazione.

Nel caso di specie, tale utilità deve ritenersi investa l'intera prestazione (in assenza di qualsivoglia contestazione sulla inidoneità di quella in concreto svolta), stante, come detto nella pronuncia di questa Sezione sopra richiamata, sia il possesso, da parte del convenuto, di un valido

titolo di studio attinente alla qualifica di collaboratore scolastico, sia la natura della prestazione inerente a detta qualifica, considerato che *“le mansioni e la qualifica dello [omissis] non sono regolate da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, né richiedono professionalità altamente specifiche, ma configurano ordinarie mansioni operative ben svolgibili in modo adeguato quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito dal convenuto, in assenza di prova contraria”* (sentenza n. 97/2024 cit.).

Quanto alla considerazione svolta in dibattimento dal Pubblico ministero secondo cui la decisione della Sezione si tradurrebbe in un avallo di comportamenti illeciti (una sorta di “liberi tutti”), vi è da dire che, pur se nella responsabilità amministrativa si rinvencono anche elementi latamente sanzionatori, essa mantiene però un saldo contenuto patrimoniale, in cui l’elemento del danno rimane, almeno a legislazione vigente, fondamentale. Come detto, il legislatore ha infatti imposto alla Corte di valutare anche gli eventuali vantaggi derivanti dalla condotta illecita e, tra le ragioni di esclusione della responsabilità amministrativa, come dispone l’art. 31, comma 2 c.g.c., vi è anche la “accertata insussistenza del danno”, che ben può manifestarsi anche in presenza di condotte illecite e, talvolta, anche sommamente illecite, la cui repressione è demandata alla giustizia penale (senza considerare anche gli eventuali riflessi disciplinari sul rapporto di lavoro).

La domanda attorea va dunque respinta.

In base all’art. 31, comma 2 c.g.c., le spese del giudizio, scomputando le spese del rito abbreviato che ha visto soccombente l’attuale convenuto,

vanno poste a carico dell'Amministrazione e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, RIGETTA la domanda.

Le spese di lite, scomputate quelle della fase camerale ex art. 130 c.g.c., sono poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sono liquidate, in favore della parte convenuta, in complessivi euro 1.500,00, comprensivi di spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il Presidente estensore

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 24.6.2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente